

**REGOLAMENTO**  
**SULL'ORGANIZZAZIONE DEL PICCHETTO PENALE,**  
**SULL'ATTRIBUZIONE DELLE DIFESE PENALI D'UFFICIO E**  
**SULLA DESIGNAZIONE DELL'”AVVOCATO DELLA PRIMA ORA”**

**Premesso che:**

- A) In data 01.01.2011 è entrato in vigore il Codice di Procedura Penale Federale che ha unificato ed abrogato i Codici di procedura penali cantonali fin qui in vigore;
- B) Giusta l'art. 155 del Progetto di Codice di Procedura Penale Svizzero (FF 2006 pag. 1336) sin dal primo interrogatorio di Polizia l'imputato ha diritto di designare un difensore o di chiedere che gli venga nominato un difensore d'ufficio;
- C) Giusta l'art. 156 del Progetto di Codice di Procedura Penale Svizzero (FF 2006 pag. 1336) il difensore ha il diritto di presenziare agli interrogatori dell'imputato da parte della Polizia e di porre domande all'imputato ("Avvocato della prima ora");
- D) Ritenuto che nell'ordinamento ticinese la designazione dell'avvocato d'ufficio è stato attribuito al Ministero Pubblico ed al Magistrato dei Minorenni con l'entrata in vigore della nuova normativa federale;
- E) Al fine di garantire la costante disponibilità di difensori d'ufficio e di "Avvocati della prima ora" tra gli avvocati ed i praticanti iscritti negli appositi registri dell'Ordine degli Avvocati del Canton Ticino, oltre a garantire un'adeguata rotazione in queste designazioni, viene allestito il seguente Regolamento.

**Art. 1.**

L'Ordine degli Avvocati del Canton Ticino (OATi) allestirà e trasmetterà alle autorità preposte alla designazione di un difensore d'ufficio (Ministero Pubblico e Magistratura dei Minorenni) una distinta dettagliata di tutti gli avvocati disponibili ad assumere difese d'ufficio rispettivamente ad essere designati quali "Avvocati della prima ora".

Questa lista comprenderà oltre alle generalità degli avvocati l'indirizzo professionale, l'indirizzo privato, i recapiti telefonici professionali, privati, di telefonia mobile e di posta elettronica, nonché l'indicazione delle lingue parlate e scritte correntemente.

## Art. 2.

L'Ordine degli Avvocati del Canton Ticino (OATi) trasmetterà inoltre alle autorità preposte alla designazione di un difensore d'ufficio (Ministero Pubblico e Magistratura dei Minorenni) la distinta dettagliata di tutti i praticanti legali che, giusta l'art. 11 RAvv. hanno l'obbligo di assumere difese d'ufficio rispettivamente ad essere designati quali "Avvocati della prima ora".

Questa lista comprenderà oltre alle generalità dei praticanti legali l'indirizzo professionale, l'indirizzo privato, i recapiti telefonici professionali, privati, di telefonia mobile e di posta elettronica, nonché l'indicazione delle lingue parlate e scritte correntemente.

## Art. 3.

La lista degli "Avvocati della prima ora" prevede settimanalmente dal venerdì alle ore 12:00 al venerdì successivo ore 11:59, 7 avvocati e 7 praticanti disponibili a svolgere un picchetto e ad essere quindi chiamati ad intervenire in ogni momento.

E' fatta salva l'ulteriore designazione del medesimo avvocato o praticante, cui già sia stato attribuito un mandato in tal senso, in caso di esigenze dovute a connessità dell'inchiesta penale.

Di regola la designazione ad "Avvocati della prima ora" comporta pure la successiva designazione quale difensore d'ufficio.

## Art. 4.

L'OATi provvederà periodicamente (almeno una volta all'anno) ad aggiornare la distinta degli avvocati e/o dei praticanti disponibili ad assumere difese d'ufficio e ad essere designati quale "Avvocato della prima ora".

## Art. 5.

In casi eccezionali legati ad un'accresciuta necessità di "Avvocati della prima ora" o di difensori d'ufficio dovute ad un numero di fermi contemporanei che superi il numero di avvocati e praticanti di picchetto previsti dall'art. 3 di questo regolamento, l'Autorità di designazione potrà far capo agli avvocati e praticanti che hanno svolto il precedente turno di picchetto.

In caso di impedimento un avvocato o un praticante potrà concordare con un altro avvocato o praticante uno scambio dei rispettivi turni di picchetto. Tale cambiamento dovrà essere immediatamente notificato al segretariato dell'OATi che provvederà a darne comunicazione agli organi di designazio-

ne, rispettivamente a pubblicarlo sul sito dell'Ordine, in modo tale che nell'area riservata del sito dell'Ordine la lista dei turni sia sempre aggiornata.

#### Art. 6.

L'autorità di designazione del difensore d'ufficio e/o dell'"Avvocato della prima ora" provvederà a fornire al Presidente pro tempore dell'OATi, una volta all'anno, una distinta completa delle difese d'ufficio assegnate e della designazione degli "Avvocati della prima ora" indicando la data di conferimento del mandato, l'avvocato o il praticante a cui è stato conferito il mandato, il tipo di reato e le iniziali della persona messa al beneficio del difensore d'ufficio e/o dell'"Avvocato della prima ora"; preciserà inoltre quali altri avvocati o praticanti sono stati contattati e le ragioni dell'impedimento dell'assunzione del mandato.

#### Art. 7.

Il Presidente pro tempore dell'OATi o un membro del Consiglio da quest'ultimo designato si riunirà periodicamente (almeno due volta all'anno) con l'autorità di designazione dei difensori d'ufficio e degli "Avvocati della prima ora" al fine di valutare il funzionamento delle designazioni e più in generale il funzionamento di questo Regolamento, discutendo e concordando gli eventuali correttivi da apportare nell'ottica di un buon funzionamento dell'operazione.

#### Art. 8.

Agli "Avvocati della prima ora" sarà consentito di parcheggiare il proprio veicolo all'interno del Palazzo di Giustizia di Lugano, del Pretorio di Locarno e del Pretorio di Bellinzona.

In tal senso il Ministero Pubblico predisporrà gli spazi e le procedure necessari.

#### Art. 9.

Le distinte degli avvocati e dei praticanti disponibili ad assumere difese d'ufficio costituiscono parte integrante del presente Regolamento.

Dette liste vengono inoltre pubblicate rispettivamente aggiornate sul sito dell'Ordine ([www.oati.ch](http://www.oati.ch)) nell'apposita area riservata.

#### Art. 10.

Il presente Regolamento approvato dal Consiglio dell'OATi, dal Ministero Pubblico (e per esso dal Procuratore generale), dal Magistrato dei Minorenni e dal Consiglio di Stato, entra in vigore a decorrere dal 01.01.2011 ed è stato oggetto di modifica in data odierna.

Lugano, 12 dicembre 2011